

CCXXVIII.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Ringraziamenti — Risultato di votazione — Dichiarazione del senatore Sormani-Moretti ed osservazioni del senatore Cavasola — Votazione a scrutinio segreto — Senza discussione si approva il disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa per Fondo dell'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 718) — Rinvio dell'interpellanza del senatore Odiscalchi — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sull'affrancazione degli usi civici e sull'esercizio di questi » (N. 624-A) — Parlano nella discussione generale i senatori Colonna Fabrizio, Tiepolo ff. di relatore, Caetani, Cavasola ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Ordine del giorno del senatore Cavasola — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva — Chiusura di votazione — Comunicazione del Presidente — Presentazione di relazione — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, di agricoltura, industria e commercio, e di grazia e giustizia e dei culti.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Le famiglie dei senatori Mirri, Parona e Pelloux Leone ringraziano il Senato delle onoranze rese ai loro defunti congiunti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un commissario nella Commissione di finanze, avvenuta nell'ultima seduta:

| | |
|---|----|
| Senatori votanti | 72 |
| Maggioranza | 37 |
| Il senatore Caldesi ebbe voti | 42 |
| » Bettoni » | 19 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Voti nulli o dispersi | 3 |
| Schede bianche | 8 |

Proclamo eletto il senatore Caldesi.

**Votazione a scrutinio segreto.
e dichiarazione del senatore Sormani-Moretti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di due commissari alla Cassa di depositi e prestiti;

b) di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. Nella seduta dell'11 corrente, quando si apriva la votazione per la nomina dei commissari che annualmente devono essere eletti all'alta vigilanza sull'Amministrazione del Fondo per il culto, pregai i miei colleghi di non volere pensare al mio nome per riconfermarmi quell'incarico, atteso che, nell'anno scorso, la Commissione era stata

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1907

neanche una volta convocata nonchè costituita. Forse perchè in principio di seduta, molti dei miei egregi colleghi non hanno udito le mie parole, ed oggi io mi trovo in ballottaggio per questa votazione. Pregherei perciò di nuovo i miei benevoli colleghi di voler tener conto della mia dichiarazione. Mi permetta però il Senato d'insistere brevemente sulle ragioni che mi rendono restio a riaccettare l'onorevole mandato.

La Commissione di cui trattasi deve essere nominata in virtù del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 7 luglio 1866, che costituì la speciale Amministrazione del Fondo per il culto.

In questo articolo è detto:

« Una Commissione di vigilanza composta di tre senatori e di tre deputati eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati, sopra proposta del ministro dei culti, dal Re, che ne designerà pure il presidente, avrà l'alta ispezione delle operazioni concernenti il Fondo per il culto e sulle medesime rassegnerà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento.

« A questa Commissione dovranno essere presentati il bilancio preventivo, i resoconti annuali dell'Amministrazione del fondo per il culto, lo stato delle pensioni liquidate e di quelle esistenti o cessate nel corso dell'anno, e un notamento degli edifizii e delle rendite pubbliche, che saranno passati alle provincie ed agli altri aventi diritto o da questa legge ».

Ora, io mi sono dato cura negli scorsi giorni di ricercare i precedenti ed esaminare l'opera di questa Commissione. Le relazioni annuali che avrebbero dovuto ad oggi essere state presentate sarebbero 40 ed invece furono solamente 14, raggruppate essendosi in periodi di due, tre e più anni d'esercizio finanziario e d'esse, l'ultima, arrestandosi all'anno 1896, sicchè tali relazioni mancano da oltre 11 anni. La vigilanza sull'Amministrazione del Fondo per il culto fu del resto modificata anche da leggi successive, nel 22 giugno 1874, nel 22 aprile 1869 e nel 14 agosto 1879. In virtù di queste, il Parlamento prese ad approvarne esso dal 1880 i bilanci preventivi annuali; mentre, in precedenza, la Corte dei conti rivendicava a sè e si assunse le attribuzioni di riscontro preventivo e di sindacato ed altre simili, e le controverse vennero più tardi affidate al patrocinio dell'Avvocatura erariale.

Nel frattempo, dietro voto della Camera elettiva, il Governo presentò un disegno di legge per la soppressione dell'Amministrazione del Fondo pel culto ed il concentramento suo in una Direzione generale per i culti presso il Ministero di grazia e giustizia. E quindi per tutte queste ed altre circostanze, la Commissione di alta vigilanza trovasi al punto da non più funzionare.

Ora io crederei meglio per la dignità stessa del Senato e per la regolarità dell'Amministrazione l'evitare che le leggi non siano osservate e che, nel presente caso, si continui a nominare membri di una Commissione la quale non ha nulla da fare anche perchè fu esautorata o paralizzata da altre leggi posteriori.

Facendo notare altresì come nelle 14 relazioni presentate al Re ed al Parlamento trovansi espresse parecchie osservazioni e raccomandazioni alle quali poi non fu posto mente o soltanto per una minima parte, rileverò d'altra parte versare l'Amministrazione del Fondo pel culto in condizioni difficili, anzi gravissime, a cagione delle aumentate congrue parocchiali, di liquidazioni meno favorevoli del previsto, delle spese per manutenzione di chiese talune doppiamente doverose poichè monumentali e d'altri oneri o previsti o sopraggiunti, nonchè poi per le compiutesi dal Governo due conversioni della rendita consolidata, che le hanno sottratto oltre a due milioni e mezzo all'anno dalle sue entrate. A sopperire tali maggiori oneri e tanto ammanco di redditi dovranno certo provvedere le casse dello Stato, ed il Governo avrà ben presto da riempire quelle deficienze d'entrate ed aumento di spese obbligatorie per quell'Amministrazione. Segnalando al Senato l'importanza dell'argomento, io per me non mi sento certo di sopportare personalmente la responsabilità di un ufficio che non ha più efficacia nè alcun valore. E credo che ancora meno questo convenga al Senato del Regno.

Ciò io ho creduto dire e porre in rilievo per corrispondere alla cortese fiducia che mi è stata addimostrata eleggendomi nello scorso anno membro della detta Commissione. In ogni caso io prego quindi i colleghi di voler non più votare pel mio nome.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Sormani-Moretti di por mente che questa Commissione deve, per legge, essere nominata. Essa dovrà poi essere

convocata e il senatore Sormani-Moretti potrà poi, se crederà, proporre modificazioni alla legge.

Resta quindi di ciò che ha detto l'onorevole Sormani-Moretti solo la sua preghiera di non esser nominato membro di tale Commissione.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Allo stato attuale della legislazione noi non possiamo dispensarci dal nominare questa Commissione, perchè noi, come giustamente ha detto il nostro illustre Presidente, dobbiamo obbedire alla legge che l'ha istituita. Perciò io mi permetto di dire agli onorevoli colleghi che in questo momento noi non potremmo fare una scelta migliore di quella dell'onor. Sormani-Moretti, il quale, almeno, ci ha fatto conoscere lo stato vero delle cose. Noi, votando il suo nome, confideremo ancora nel suo zelo, perchè, a tempo e luogo, egli si valga della sua facoltà di iniziativa parlamentare per portare la questione davanti al Senato, se le funzioni di questa Commissione resteranno ancora abbandonate.

PRESIDENTE. Così allora resta stabilito! Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Prego l'onor. senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Darò lettura del progetto di legge.
(V. *Stampato N. 718*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo a quella dei capitoli, che rileggo:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Stato di previsione dell'entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908.

| Numero dei capitoli | | DENOMINAZIONE | Somme previste pel 1906-907 | Variazioni che si propongono | Competenza risultante per l'esercizio 1907-908 |
|---|-----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| Esercizio 1906-907 | Esercizio 1907-908 | | | | |
| CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE | | | | | |
| TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE. | | | | | |
| Rendite patrimoniali. | | | | | |
| 1 | 1 | Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti | 20,000 » | » | 20,000 » |
| 2 | 2 | Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione. | 222,000 » | + 47,600 » | 269,600 » |
| Totale . . . | | | 242,000 » | + 47,600 » | 289,600 » |
| Contributi a carico dei vettori. | | | | | |
| 3 | 3 | Tassa per la concessione di patente ai vettori degli emigranti | 17,000 » | » | 17,000 » |
| 4 | 4 | Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti | 1,800,000 » | + 500,000 » | 2,300,000 » |
| 5 | 5 | Depositi fatti dai vettori per pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma, dovute ai medici militari incaricati del servizio sanitario sulle navi viaggianti e delle indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti. | 390,000 » | + 50,000 » | 440,000 » |
| Totale . . . | | | 2,207,000 » | + 550,000 » | 2,757,000 » |
| Entrate diverse. | | | | | |
| 6 | 6 | Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione | 3,000 » | » | 3,000 » |
| 7 | 7 | Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti | 15,000 » | » | 15,000 » |
| <i>Da riportarsi . . .</i> | | | 18,000 » | » | 18,000 » |

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1907

| Numero dei capitoli | | DENOMINAZIONE | Somme previste pel 1906-907 | Variazioni che si propongono | Competenza risultante per l'esercizio 1907-908 |
|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| Esercizio 1906-907 | Esercizio 1907-908 | | | | |
| | | <i>Riporto</i> . . . | 18,000 » | » | 18,000 » |
| 8 | 8 | Entrate diverse e impreviste | 500 » | » | 500 » |
| 9 | 9 | Entrate a reintegro dei capitoli della spesa . . . | <i>per memoria</i> | » | <i>per memoria</i> |
| | | Totale . . . | 18,500 » | » | 18,500 » |
| | | Totale delle entrate effettive ordinarie . . | 2,467,500 » | + 597,600 » | 3,065,100 » |
| | | CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI — | | | |
| 10 | 10 | Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del Fondo per l'emigrazione | 1,095,580 » | - 1,093,580 » | 2,000 » |
| | | Totale del movimento di capitali . . . | 1,095,580 » | - 1,093,580 » | 2,000 » |

RIASSUNTO

| | | | |
|---|-------------|---------------|-------------|
| CATEGORIA I. — Entrate effettive | 2,467,500 » | + 597,600 » | 3,065,100 » |
| CATEGORIA II. — Movimento di capitali | 1,095,580 » | - 1,093,580 » | 2,000 » |
| Totale generale dell'Entrata . . . | 3,563,080 » | - 495,980 » | 3,067,100 » |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908.

| Numero dei capitoli | | DENOMINAZIONE | Somme previste pel 1906-907 | Variazioni che si propongono | Competenza risultante per l'esercizio 1907-908 |
|---|-----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| Esercizio 1906-907 | Esercizio 1907-908 | | | | |
| CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE | | | | | |
| TITOLO I. — SPESA ORDINARIA. | | | | | |
| Spese generali. | | | | | |
| 1 | 1 | Commissariato e Ispettorati dell'emigrazione - Personale | 62,535 » | + 1,853 43 | (a) 64,388 43 |
| 2 | 2 | Stipendi ed indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti | 18,520 » | » | (a) 18,520 » |
| 3 | 3 | Consiglio dell'emigrazione e Comitato permanente | 2,000 » | | 2,000 » |
| 4 | 4 | Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispet- torati nei porti d'imbarco. | 12,025 » | » | 12,025 » |
| 5 | 5 | Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per gli Ispettorati | 15,000 » | + 2,000 » | 17,000 » |
| 6 | 6 | Biblioteca e abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per gli Ispettorati | 2,500 » | » | 2,500 » |
| | 7 | Spese speciali di posta e telegrafo | 10,000 » | + 3,000 » | 13,000 » |
| | 8 | Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni uf- ficiali del Commissariato | 29,000 » | » | 29,000 » |
| 9 | 9 | Stampa di manifesti e di circolari ai prefetti, ai sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici vari; stampa ed acquisto di guide, ed altre pubblica- zioni da distribuirsi gratuitamente agli emi- granti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici. | 15,000 » | » | 15,000 » |
| 10 | 10 | Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi del- l'emigrazione. | 4,000 » | » | 4,000 » |
| 11 | 11 | Spese casuali | 2,000 » | » | 2,000 » |
| Totale . . . | | | 172,580 » | + 6,853 43 | 179,433 43 |
| Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti. | | | | | |
| 12 | 12 | Spese di viaggio e indennità agl'ispettori viaggianti | 70,000 » | » | 70,000 » |
| 13 | 13 | Spese di viaggio e indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissariato o per incaricati speciali tanto all'estero che all'interno, esclusi gli ispettori viaggianti | 65,000 » | » | 65,000 » |
| <i>Da riportarsi . . .</i> | | | 135,000 » | » | 135,000 » |

(a) Le somme stanziare nei capitoli 1 e 2 rappresentano lo stato di fatto e dovranno essere variate se sarà approvato il nuovo ruolo organico per il personale il cui progetto è già stato presentato alla Camera dei deputati.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1907

| Numero dei capitoli | | DENOMINAZIONE | Somme previste pel 1906-907 | Variazioni che si propongono | Competenza risultante per l'esercizio 1907-908 |
|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| Esercizio 1906-907 | Esercizio 1907-908 | | | | |
| | | <i>Riporto . . .</i> | 135,000 » | » | 135,000 » |
| 14 | 14 | Stipendi ed indennità agli addetti ai Regi Consolati per l'assistenza agli emigrati e spese inerenti ai servizi ad essi affidati | 40,000 » | + 40,000 » | 80,000 » |
| 15 | 15 | Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo. | 390,000 » | + 50,000 » | 440,000 » |
| 16 | 16 | Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti, e ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse | 40,000 » | + 5,000 » | 45,000 » |
| 17 | 17 | Assistenza straordinaria degli emigranti nei porti d'imbarco e di sbarco nel Regno - Disinfezioni - Sorveglianza sulle locande ed altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri. . . | | + 26,000 » | 46,000 » |
| | 18 | Assistenza straordinaria degli emigrati nei porti di scalo all'estero - Servizio relativo alla ricerca degli emigrati - Casi eccezionali di rimpatrio . | 20,000 » | + 50,000 » | 50,000 » |
| 18 | 19 | Servizio di informazioni e di vigilanza - Sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina | 15,000 » | + 15,000 » | 30,000 » |
| 19 | 20 | Spese per le Commissioni arbitrali | 1,500 » | + 2,500 » | 4,000 » |
| 20 | 21 | Spese di liti | 1,000 » | + 1,000 » | 2,000 » |
| 21 | 22 | Missioni presso il Commissariato | 3,000 » | » | 3,000 » |
| | | Totale . . . | 645,500 » | + 189,500 » | 835,000 » |
| | | Spese per la protezione degli emigrati. | | | |
| 22 | 23 | Spese per la protezione ed assistenza degli emigrati all'estero e sussidi ad Opere di patronato all'estero ed all'interno | 550,000 » | + 100,000 » | 650,000 » |
| 23 | 24 | Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai italiani emigrati all'estero, assistenza legale agli emigrati specialmente vittime d'infortuni sul lavoro e servizio relativo | 220,000 » | » | 220,000 » |
| | | Totale . . . | 770,000 » | + 100,000 » | 870,000 » |
| | | Fondi di riserva. | | | |
| 24 | 25 | Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine | 25,000 » | + 50,000 » | 75,000 » |
| 25 | 26 | Fondo di riserva per le spese impreviste. | 25,000 » | + 125,000 » | 150,000 » |
| | | Totale . . . | 50,000 » | + 175,000 » | 225,000 » |
| | | Totale delle spese ordinarie effettive . . . | 1,638,080 » | + 471,353 43 | 2,109,433 43 |

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1907

| Numero dei capitoli | | DENOMINAZIONE | Somme previste pel 1906-907 | Variazioni che si propongono | Competenza risultante per l'esercizio 1907-908 |
|---|-----------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| Esercizio 1906-907 | Esercizio 1907-908 | | | | |
| | | TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE. | | | |
| 26 | 27 | Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamento e di arredamento | 1,500,000 » | — 950,000 » | 550,000 » |
| 26 bis | — | Rimpatri dal Brasile | 120,000 » | — 120,000 » | » |
| 27 | 28 | Spese per lavori straordinari | 27,000 » | » | 27,000 » |
| 28 | 29 | Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato e per gli Ispettorati | 3,000 » | » | 3,000 » |
| 29 | 30 | Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione | 5,000 » | » | 5,000 » |
| 30 | 31 | Spese straordinarie eventuali | 3,000 » | » | 3,000 » |
| 31 | 32 | Spese per l'incremento delle scuole italiane in America | 200,000 » | » | 200,000 » |
| 32 | 33 | Sussidi ad imprese private promotrici di colonie di agricoltori italiani | <i>per memoria</i> | » | <i>per memoria</i> |
| 33 | 34 | Indennità ai Regi Uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero | 60,000 » | + 20,000 » | 80,000 » |
| 34 | 35 | Spese per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco | 7,000 » | » | 7,000 » |
| Totale delle spese straordinarie effettive . . . | | | 1,925,000 » | — 1,050,000 » | 875,000 » |
| Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme . | | | 3,563,080 » | — 578,646 57 | 2,984,433 43 |
| CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI. | | | | | |
| — | | | | | |
| 35 | 36 | Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato | <i>per memoria</i> | + 82,666 57 | 82,666 57 |
| Totale del movimento di capitali . . . | | | <i>per memoria</i> | + 82,666 57 | 82,666 57 |

RIASSUNTO

| | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------|
| CATEGORIA I. — Spese effettive | 3,563,080 » | — 578,646 57 | 2,984,433 43 |
| CATEGORIA II. — Movimento di capitali | <i>per memoria</i> | + 82,666 57 | 82,666 57 |
| Totale generale della Spesa | 3,563,080 » | — 495,980 » | 3,067,100 » |

TABELLA A.

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

| Numero dei capitoli | DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO |
|---------------------------|---|
| 1 | Personale del Commissariato e degli Ispettorati dell'emigrazione (per la parte che riguarda l'indennità di residenza agli impiegati residenti in Roma e per ciò che si riferisce alle indennità di congedamento, previste dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento sull'emigrazione). |
| 2 | Stipendi ed indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti (per la parte che riguarda l'indennità di residenza, e l'indennità di congedamento). |
| 4 | Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco. |
| 5 | Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per i quattro Ispettorati (per la parte che riguarda gli stampati per uso d'ufficio). |
| 7 | Spese speciali di posta e telegrafo. |
| 8 | Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato. |
| 9 | Stampa di manifesti e di circolari ai prefetti, ai sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici vari; stampa ed acquisto di guide ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici. |
| 10 | Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'emigrazione. |
| 15 | Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo. |
| 16 | Indennità ai componenti le Commissioni di visita alle navi in partenza con emigranti e ai periti tecnici, e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse. |
| 17 | Assistenza straordinaria degli emigranti nei porti d'imbarco e di sbarco nel Regno; disinfezioni, sorveglianza sulle locande e altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri. |
| 18 | Assistenza straordinaria degli emigrati nei porti di scalo all'estero; servizio relativo alla ricerca degli emigrati; casi eccezionali di rimpatrio. |
| 19 | Servizio di informazioni e di vigilanza; sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina. |
| 20 | Spese per le Commissioni arbitrali. |
| 21 | Spese di liti. |
| 28 | Spese per lavori straordinari. |
| 30 | Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione. |
| 35 | Spese per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco. |

ALLEGATO N. 1.

Progetto di ripartizione in articoli ed in paragrafi di alcuni capitoli del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908.

| Numero dei capitoli | Capitoli e relativa ripartizione in paragrafi | Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908 |
|---------------------|---|--|
| 1 | Commissariato e Ispettorati dell'emigrazione - Personale : a) Stipendi a tre commissari, al ragioniere, all'archivista, a cinque ufficiali d'ordine, a due uscieri e ad un inserviente (articoli 13, 15 e 17 del regolamento) b) Indennità di funzioni al commissario generale, agli ispettori di Genova, Napoli, Palermo e Messina, ai vice-ispettori di Genova e Napoli, e al delegato di Genova (articoli 13 e 23 del regolamento) c) Contributo al fondo pensioni (art. 18 del regolamento). d) Indennità di residenza in Roma e) Indennità nei casi previsti dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento <p style="text-align: right;">Somma iscritta nel capitolo. . .</p> | 45,213 43 13,920 » 3,035 » 2,220 » <i>per memoria</i> <hr/> 64,388 43 |
| 2 | Stipendi ed indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti : a) Stipendi a quattro ispettori viaggianti (art. 34 del regolamento) b) Indennità di residenza in Roma c) Contributo al fondo pensioni. d) Indennità di congedamento nel caso previsto dal 5° capoverso dell'art. 34 del regolamento <p style="text-align: right;">Somma iscritta nel capitolo. . .</p> | 16,000 » 1,400 » 1,120 » <i>per memoria</i> <hr/> 18,520 » |
| 4 | Fitto di locali per il Commissariato e per i quattro Ispettorati nei porti d'imbarco : a) Fitto del locale ad uso ufficio del Commissariato. b) Id. id. dell'Ispettorato a Genova. c) Id. id. id. a Palermo d) Id. id. id. a Messina e) Id. id. di altri locali nei porti d'imbarco <p style="text-align: right;">Somma iscritta nel capitolo. . .</p> | 8,220 » 1,650 » 900 » 400 » 855 » <hr/> 12,025 » |
| 5 | Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per i quattro Ispettorati: Art. 1. a) Acquisto di carta, registri e oggetti di cancelleria per il Commissariato e per gli Ispettorati b) Illuminazione dei locali d'ufficio a Roma, Genova, Napoli, Palermo e Messina. c) Riscaldamento di locali d) Manutenzione di mobili, barche, ecc. <p style="text-align: right;"><i>Da riportarsi</i> . . .</p> | 5,000 » 1,000 » 500 » 500 » <hr/> 7,000 » |

LEGISLATURA XXII -- 1^a SESSIONE 1904-907 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1907

Segue ALLEGATO N. 1.

| Numero dei capitoli | Capitoli e relativa ripartizione in paragrafi | Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908 |
|---------------------|---|---|
| | <i>Riporto</i> | 7,000 » |
| | e) Indennità di vestiario agli uscieri ed inservienti | 500 » |
| | f) Assicurazione contro gl'incendi | 50 » |
| | g) Biancheria - Acquisto e manutenzione | 100 » |
| | h) Spese di vetture e trasporti vari. | 1,000 » |
| | i) Abbonamento al telefono. | 500 » |
| | k) Spese di facchinaggio, pulizia e varie. | 3,000 » |
| | | 12,150 » |
| | Art. 2. Stampati per uso d'ufficio | 4,850 » |
| | Somma iscritta nel capitolo | 17,000 » |
| 8 | Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato: | |
| | a) Bollettino del Commissariato | 26,000 » |
| | b) Altre pubblicazioni ufficiali. | 3,000 » |
| | Somma iscritta nel capitolo | 29,000 » |
| 15 | Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo: | |
| | a) Stipendi e indennità d'arma dei 48 medici della R. marina (da reintegrarsi al bilancio del Ministero della marina). | 13,997 44 |
| | b) Stipendi ed indennità d'arma dei medici del R. esercito imbarcati in servizio di emigrazione (da reintegrare al bilancio del Ministero della guerra). | 60,000 » |
| | c) Diarie ai medici o commissari viaggianti (art. 31, lettera b, del regolamento) e competenze eventuali previste dalle lettere d e g dell'art. 31 del regolamento stesso | 180,000 » |
| | d) Spese di trasferta dal luogo di residenza al porto d'imbarco e viceversa | 22,000 » |
| | e) Aggio per le indennità di cui ai paragrafi b e c pagabili in oro | 100 » |
| | f) Restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme anticipate | 17,902 56 |
| | Somma iscritta nel capitolo | 440,000 » |
| 17 | Assistenza straordinaria degli emigranti nei porti d'imbarco e di sbarco nel Regno; disinfezioni; sorveglianza sulle locande ed altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri: | |
| | a) Assistenza straordinaria agli emigranti | 20,000 » |
| | <i>Da riportarsi</i> | 20,000 » |

Segue ALLEGATO N. 1.

| Numero dei capitoli | Capitoli e relativa ripartizione in paragrafi | Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908 |
|---------------------|--|---|
| | <i>Riporto</i> | 20,000 » |
| | b) disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti di Napoli, Palermo e Messina . | 20,000 » |
| | c) Indennità ai medici igienisti incaricati della sorveglianza sulle locande autorizzate | 6,000 » |
| | Totale del capitolo | 46,000 » |
| 18 | Assistenza straordinaria degli emigrati nei porti di scalo all'estero; servizio relativo alla ricerca degli emigrati; casi eccezionali di rimpatrio: | |
| | a) Assistenza straordinaria degli emigrati nei porti di scalo all'estero | 20,000 » |
| | b) Servizio relativo alla ricerca degli emigrati | 10,000 » |
| | c) Casi eccezionali di rimpatrio | 20,000 » |
| | Totale del capitolo | 50,000 » |
| 19 | Servizio d'informazioni e vigilanza, sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina: | |
| | a) Servizio di informazioni e di vigilanza | 5,000 » |
| | b) Sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina. | 25,000 » |
| | Totale del capitolo | 30,000 » |
| 23 | Spese per la protezione degli emigrati all'estero e sussidi ad uffici e società di patronato all'estero e all'interno: | |
| | a) Sussidi ad uffici e società di patronato e di avviamento al lavoro all'estero: | |
| | New York: | |
| | Società di patronato per gli immigranti italiani | 40,000 » |
| | Istituto italiano di beneficenza. | 25,000 » |
| | Società di San Raffaele. | 8,000 » |
| | Ufficio del lavoro (Labor Bureau). | 100,000 » |
| | Boston: | |
| | Società di patronato per gli immigranti italiani | 8,000 » |
| | Società di San Raffaele. | 5,000 » |
| | San Francisco (Comitato di soccorso e di patronato per gli emigranti) | 6,000 » |
| | Montreal (Società di patronato per gli immigranti italiani). | 10,000 » |
| | Rio Janeiro (Ufficio di patronato per gli emigranti) | 10,000 » |
| | San Paulo (Società di patronato per gli immigranti italiani) | 40,000 » |
| | Assuncion (Società di patronato e rimpatrio per gli immigranti italiani) | 3,000 » |
| | Buenos Aires (Società come sopra) | 25,000 » |
| | Cordoba (Società di patronato) | 3,000 » |
| | Paraná (Ufficio di patronato e rimpatrio) | 3,000 » |
| | <i>Da riportarsi</i> | 286,000 » |

Segue ALLEGATO N. 1.

| Numero dei capitoli | Capitoli e relativa ripartizione in paragrafi | Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908 |
|---------------------|---|---|
| | <i>Riporto</i> . . . | 286,000 » |
| | Pittsburg (Cassa di previdenza per gli operai italiani) | 2,500 » |
| | Tunisi (Patronato degli emigranti) | 3,000 » |
| | b) Sussidi ad uffici e società di patronato all'interno: | |
| | Torino (Opera di assistenza tra gli operai italiani emigrati in Europa e nel Levante | 20,000 » |
| | Udine (Segretariato dell'emigrazione) | 5,000 » |
| | Id. (Segretariato del popolo) | 1,000 » |
| | Belluno (Segretariato dell'emigrazione) | 1,500 » |
| | Feltre Id. | 1,500 » |
| | Napoli (Comitato comunale per l'emigrazione) | 7,000 » |
| | Genova Id. | 3,000 » |
| | Milano (Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa | 6,000 » |
| | Palermo (Società per la protezione degli emigranti) | 5,000 » |
| | c) Sussidi ad istituzioni di assistenza: | |
| | <i>Ospedali.</i> | |
| | Santa Fè (Ospedale italiano) | 3,000 » |
| | Rosario (Ospedale italiano Garibaldi) | per memoria » |
| | S. Paulo (Ospedale oftalmico) | per memoria » |
| | S. Paulo (Ospedale italiano Umberto I) | 18,000 » |
| | New York (Columbus Hospital) | 5,000 » |
| | <i>Dormitorii.</i> | |
| | Zurigo (Dormitorio italiano) | 6,000 » |
| | Innsbruck Id. | 2,000 » |
| | <i>Orfanotrofi.</i> | |
| | New Orleans (Orfanotrofo delle suore del S. Cuore) | 3,000 » |
| | Denver Id. | 4,000 » |
| | Seattle Id. | 2,000 » |
| | Los Angeles Id. | 2,500 » |
| | S. Paulo (Orfanotrofo Cristoforo Colombo) | 6,000 » |
| | Società Dante Alighieri (Orfanotrofo a Marsiglia) | 10,000 » |
| | d) Concorso nella retribuzione dei maestri e medici agenti del Commissariato nell'America meridionale per l'assistenza degli emigrati | 50,000 » |
| | Sussidi per nuovi patronati che fossero istituiti durante l'esercizio o aumenti che si ritenessero necessari per istituzioni già esistenti (1). | 453,000 » 197,000 » |
| | Totale del capitolo | 650,000 » |

(1) Per il riparto di questa somma sarà sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione.

PRESIDENTE. Rileggerò ora gli articoli del progetto di legge per porli ai voti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a fare riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908 in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.
(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella A, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti del fondo di riserva appositamente istituito.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per l'interpellanza del senatore Odescalchi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Odescalchi al Presidente del Consiglio e ministro dell'interno sui provvedimenti che intende adottare per porre un termine alle continue invasioni delle proprietà nella provincia romana ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Presidente del Consiglio mi ha raccomandato di pregare il senatore Odescalchi di rinviare ad altro giorno lo svolgimento della sua interpellanza, perchè egli oggi è impegnato nell'altro ramo del Parlamento in una discussione incominciata ieri. Nell'impossibilità assoluta di venire, prega il senatore Odescalchi di consentire al rinvio della sua interpellanza.

ODESCALCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. La mia interpellanza ha bensì rapporto con la legge che andiamo oggi a discutere. Ma, poichè io domando come il Governo

intenda provvedere all'esecuzione di leggi e di sentenze preesistenti, che non sono state attuate in nessuna maniera, così la mia interpellanza è diretta più all'onor. ministro dell'interno, che a quello dell'agricoltura industria e commercio; quindi io aspetterò che il Presidente del Consiglio mi indichi il giorno in cui potrà rispondere all'interpellanza.

PRESIDENTE. Sta bene.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi » (N. 624-A).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi ».

Domando al signor ministro se consente che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Pure facendo le mie riserve, consento che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora prego l'onor. senatore segretario Fabrizi di procedere alla lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 624-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Fabrizio Colonna.

COLONNA FABRIZIO. Signori senatori! Nel giro di 18 mesi soltanto è la quarta volta che io mi permetto d'intrattenere il Senato sopra questa penosa questione degli usi civici; e questa circostanza fece sì che io ho molto indugiato a decidermi di parlare sopra questo argomento. Però, quello che mi ha incoraggiato e mi ha deciso a prendere la parola, è la considerazione che a questo argomento si connettono gravissimi interessi economici e sociali per la provincia di Roma; epperò ho creduto esser mio dovere di parlare, ed avrei creduto di mancare a questo dovere tacendo.

Ma prima di passare ad esaminare il progetto di legge che è innanzi al Senato, io credo sia indispensabile risalire per un momento alla genesi di questo progetto.

La genesi di questo progetto, mi duole il dirlo, la ritroviamo nell'indugio frapposto da una Commissione extra-parlamentare, la quale fu incaricata di studiare quali erano gl'inconvenienti della legge del 1888.

Quella Commissione fu invocata dall'onorevole Alfredo Baccelli nella seduta della Camera dei deputati del 25 febbraio 1905. La Commissione ebbe vita per decreto ministeriale del 14 ottobre dello stesso anno, ed iniziò i suoi lavori il 17 novembre; ora sono 25 mesi e giorni che quella Commissione fu costituita, ma, malgrado alcune vaghe notizie lette sopra i giornali, ad una conclusione ancora non è giunta.

Questo non pare che stia a provare che quella Commissione abbia alacramente lavorato sopra una questione di grandissimo interesse per il paese.

Io già altra volta dissi in Senato, ed oggi ripeterò che crederei certamente di far torto alle egregie persone che compongono quella Commissione se pensassi, che l'indugio frapposto a decidere, quali sono gli inconvenienti prodotti dalla legge del 1888, dipendino dalla difficoltà di trovarli.

Io credo invece che la grande difficoltà che ha incontrato quella Commissione, è la stessa che incontrerebbe qualunque mente la più elevata, la persona più istruita, quando ad una legge si vuole far raggiungere una finalità che non era quella che desiderava il legislatore che la dettava.

Si è tanto detto, e forse si è troppo ripetuto, che la legge del 1888 era una legge che aveva mancato al suo scopo. Questo sarebbe esatto, quando quella legge, anzichè redimere le terre da viete consuetudini, che ne impediscono qualunque miglioramento, si fosse prefisso di far passare le proprietà private nel dominio delle collettività; allora anche io crederei che quella legge avrebbe mancato al suo scopo. Ma questa non era la finalità che si prefiggeva la legge da me indicata.

È vero che la legge del 1888 ammetteva pure la costituzione della proprietà collettiva, ma era un'eccezione alla regola; ed io credo pure, che per la natura stessa dei diritti d'uso nel Lazio, che poco si prestano a queste eccezioni, alcuni spiriti bizzarri, hanno proclamato il fallimento della legge. Il fallimento di questa legge che aveva un altissimo scopo, di questa legge, che

doveva essere, ed era, un coefficiente importantissimo per il miglioramento dell'agricoltura in questa provincia, ed invece è diventata un ottimo strumento per delle agitazioni sociali.

Miglioramento della patria agricoltura?! Veramente con scioperi agrari da una parte; leghe di resistenza dall'altra; boicottaggi, invasioni di terre, imposizioni d'ogni sorta, tutto risolvendosi a danno dei proprietari, io credo che per molti anni, per alcune regioni d'Italia, la frase «miglioramento della patria agricoltura», rimarrà una frase rettorica, vuota di senso. E con questo, si va dicendo che, invasioni, leghe, e tutto questo ben di Dio, sono diretti unicamente al miglioramento dei contadini e si cade così in contraddizione; e la contraddizione è, che, fino a tanto che durerà questo stato di cose che costringe ad un sistema di coltura quasi adamitica, pel fatto che si vogliono far sussistere, non solo, ma si vogliono far rivivere le consuetudini che la legge del 1888 aveva condannato, non possono migliorare le condizioni dei contadini, e peggioreranno anche quelle dei proprietari.

E mentre tutto questo succede, spendiamo denari, con abbondanza, per la bellissima istituzione delle cattedre ambulanti, che in altre regioni d'Italia sono una cosa utilissima, ma qui nella nostra provincia, finchè persisterà questo stato di cose, non saranno altro che un'amara ironia.

Intorno alla legge del 1888, il signor ministro lo sa benissimo, come lo sa il Senato, si sono formate due opinioni.

Vi sono coloro i quali dicono e sostengono che la legge ha mancato al suo scopo e che così doveva essere perchè è una legge assolutamente di classe, la quale aveva per iscopo di migliorare le condizioni dei proprietari, trascurando assolutamente quelle dei contadini; e questo è un assurdo. Dall'altra parte vi sono quelli i quali dicono che non è la legge che ha mancato al suo scopo, sono gli enti giudicanti i quali, ispirandosi più alle aspirazioni e ambienti delle popolazioni, hanno emesso delle sentenze assai in contraddizione le une colle altre. Per alcune disposizioni di quella legge, non si è ancora potuto stabilire una giurisprudenza costante; vi sono sentenze, che sono in contraddizione le une colle altre. Da queste due accennate opinioni, ne scaturiscono due conse-

guenze. Vi sono quelli i quali domandano che la legge del 1888 sia meglio chiarita in alcuni punti; vi sono altri, i quali domandano che la legge sia sostituita da una nuova, la quale, *ex novo*, regoli tutta questa vessata materia.

Intanto, fra queste diverse opinioni, la Commissione extra-parlamentare seguita a studiare; ma, malgrado questi studi, le invasioni non sono cessate; non sono cessate nemmeno le inosservanze, per parte delle popolazioni, a sentenze emanate sia da Giunte di arbitri, sia dagli amichevoli compositori, sia dai tribunali; e si è tentato — e in modo violentissimo — di mettere nel nulla transazioni, contratti regolarmente fatti ed omologati, appoggiandosi al principio dell'imprescrittibilità dei diritti civili. In sostanza, tutti sanno che gran parte di questa provincia vive assolutamente fuori della legge, e questo è assolutamente uno stato di cose intollerabile.

E purtroppo, l'abbiamo veduto un po' da per tutto in Italia, che quando vi sono questi violenti movimenti delle classi agricole, tutti si trovano a disagio; si trovano a disagio i proprietari, si trovano a disagio i contadini, si trovano a disagio le autorità locali, le quali non sanno cosa fare; un momento stringono i freni, un momento li allargano, cercando, forse, di comporre amichevolmente queste questioni; ma provando sempre che vi è uno smarrimento di direttiva, e lasciando in tutti una penosissima impressione.

Questo stato di cose non poteva sfuggire al ministro dell'agricoltura, industria e commercio, ed il ministro si deve esser detto: non è possibile che *dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur*; *Saguntum* è la proprietà che sarà espugnata; ed allora, per questa considerazione, il signor ministro dell'agricoltura, in data del 27 novembre 1906, presentò all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge provvisorio, e quel progetto è giunto al Senato soltanto il 22 giugno, cioè sette mesi dopo la sua presentazione all'altro ramo del Parlamento.

Il grande ritardo è dovuto a ciò che anche nell'altro ramo del Parlamento questo progetto di legge provvisorio, come il Senato sa, diede luogo a discussioni nella Commissione, tanto che ci fu una relazione di maggioranza ed una di minoranza; e poi quando venne alla Camera

il progetto fu largamente discusso. Il nostro Ufficio centrale, che ebbe in esame questo progetto di legge, si affrettò e fece quanto poté. Eravamo però alla vigilia delle vacanze parlamentari: grande era il numero dei progetti di legge su cui si doveva discutere, altre grosse questioni incombevano sopra il Senato; il fatto è che il nostro Ufficio centrale non fu pronto con la sua relazione che l'11 luglio, mi pare un giorno prima che si prendessero le vacanze estive.

Da ciò è derivato che quel progetto di legge, che pure (e credo che ciò fosse nell'animo dell'onor. ministro) aveva un certo carattere di urgenza, non si è potuto discutere fino ad oggi.

Io mi sono domandato se questo indugio, se questo ritardo nel discutere il presente disegno di legge sia stato un male o un bene. Si può, non lo contesto, anche credere che sia stato un male. Tuttavia io mi permetto di credere assolutamente il contrario. E credo anzi, che se questa legge, come tante altre, andasse a riposare negli archivi del Senato, sarebbe anche meglio.

A questo punto io sarei tentato di fare la pregiudiziale, rivolgendo all'onor. ministro tre domande. Crede, l'onor. ministro, che questa legge sia ancora necessaria? Crede che quella Commissione, che ho già ricordato, tarderà ancora molto a presentare le sue conclusioni? Crede che il termine indicato nell'art. 8, per la presentazione della legge definitiva, debba conservarsi?

Questa data 30 giugno 1908, a me dice, che il progetto di legge sarà discusso al più presto nel marzo o nell'aprile del 1909; ma per questioni di tanta importanza, per una intera e nobilissima regione, il termine domandato, mi pare, sia assai lungo.

Ho detto che ero tentato di proporre la pregiudiziale, rivolgendo al ministro queste tre domande; ma come sono anche certo che l'onorevole ministro risponderebbe con tre sì, allora le domande non glielo rivolgo, e brevemente entro ad esaminare il progetto di legge.

La presentazione adunque di questo progetto di legge fu consigliata da una lodevolissima idea, e cioè, di far cessare il deplorato stato di cose sempre in attesa delle riforme alla legge del 1888, poi convertita nel testo unico 3 agosto 1891, o anche di quell'altra legge la

quale dovrebbe regolare *ex novo* tutta questa materia.

Questa legge ha un carattere di provvisorietà, non solo, ma è una legge la quale vuole avere pure la virtù di arrestare le cose al punto ove sono giunte senza pregiudicare le risoluzioni avvenire. Io devo dire, che se questo era il concetto informatore, concetto lodevolissimo, è stato stranamente sciupato nella compilazione degli articoli.

Ho inteso dire che il signor ministro è convinto che questa debba essere ed è una legge pacificatrice; io non posso convenire in questo: io credo che questa legge, invece di essere una legge pacificatrice, invece di essere il ramo di olivo tra i proprietari e le popolazioni, sia una legge che prepara nuovi pericoli e nuove tempeste! Questo risultato non può essere certo nei desiderii del ministro, come non può essere nel desiderio del Senato.

Questo progetto di legge si può dividere in due parti: la prima ha per iscopo di far sospendere ogni pronunzia d'affrancazione fino a tanto che non saranno presentate ed approvate le nuove e definitive norme della legge che si attende, lasciando però libero il corso a tutte le questioni proposte e da proporsi circa l'esistenza, la natura, l'estensione della servitù. In sostanza, in questa prima parte, separandosi la fase di *cognizione del diritto*, da quella di *valutazione e affrancazione del medesimo*, nulla si modifica per la prima questione e tutto si sospende per le altre, e ciò sta benissimo. E sta bene, visto e considerato, che gli effetti dell'affrancazione fatta con la legge del 1888, non sono tutti riusciti a buon fine.

La seconda parte però del progetto, a me non pare degna di lode, dappoichè, in questa seconda parte si estendono troppo smisuratamente le attribuzioni delle Giunte di arbitri. Si stabilisce, che queste Giunte, amichevoli compositori, in via temporanea provvederanno e inappellabilmente sull'esercizio di questi usi civici, dopo avere assunto sommarie informazioni. Questo vuol dire (e questo è quello che dice l'art. 2) che per i giudizi istituiti o che si istituiranno, o che verranno rinviati alle Giunte d'arbitri, alla procedura d'affrancazione stabilita con la legge del 1888 se ne viene a sostituire un'altra, e questa sarà a base d'informa-

zioni sommarie, e le decisioni avranno effetto temporaneo ed inappellabile.

Adesso l'Ufficio centrale ha modificato l'art. 2 e l'ha, secondo me, migliorato, però quando saremo alla discussione degli articoli mi permetterò di far notare che qualche altra piccola modificazione sarà necessaria apportarvi. Si dice: badate, questa non è che una legge temporanea, l'effetto sarà pertanto temporaneo?... No; l'effetto sarà permanente, e quel che è peggio, sarà disastroso! Ed infatti quando delle Giunte avranno stabilito che delle popolazioni possono introdursi nelle altrui proprietà ed esercitare i vantati diritti, e poi venga la sentenza di *merito* che dica: no, questo vantato diritto non esiste, è insussistente; io vi domando: Chi è quello il quale farà uscire gli sconosciuti utenti da queste terre, dove non hanno diritto di stare? Potete invocare tutti i codici della terra, ma sarete costretti a mandare la forza, ed andrete incontro a fatti gravissimi che nessuno desidera.

Perciò io lodo l'Ufficio centrale per l'emendamento che ha portato a questo art. 2 (cioè un'aggiunta all'art. 2) con il quale viene ad ammettere il gravame alla Corte d'appello, e spero e mi auguro che pel buon fine della legge, il signor ministro vorrà accettare questa aggiunta sulla quale poi, come ho detto, ritorneremo in occasione della discussione degli articoli.

A questo articolo il ministro ha fatto delle riserve circa le proposte della Commissione.

Gli articoli 3 e 4, su cui vado a parlare, si prestano, più che a dei temperamenti, direi così, di pacificazione, ad aprir l'adito ad arbitrii, e questi articoli confermano quello che ho detto in principio, che se lo spirito che ha informato la presentazione di questo progetto di legge è buono, è lodevole, la redazione di questi articoli l'hanno sciupato completamente.

Questi articoli 2, 3 e 4 sono in contraddizione con l'art. 1 della legge. L'art. 1 dice:

« Sino a che non sarà diversamente provveduto, è sospesa l'applicazione della legge 24 giugno 1888, n. 5489, e 2 luglio 1891, n. 381, riunite in testo unico con Regio decreto 3 agosto 1891, n. 510, *tranne nelle parti che riguardano i giudizi di cognizione sull'esistenza, sulla natura e sui limiti degli usi civici indicati nell'art. 1 del testo unico* ».

Parrebbe dunque che tutto si debba arrestare; che solo debbano proseguirsi i giudizi di cognizione, ma con gli articoli 2, 3 e 4, come sono redatti, si viene a stabilire un nuovo sistema di procedura per l'affrancazione, ed è un sistema di procedura affrettata e pericolosa, che non credo si possa accettare e che è in contraddizione con l'art. 1 della legge.

L'Ufficio centrale ha egregiamente illustrato, e con forma eletta, i difetti della legge, ha modificato il secondo comma dell'art. 4; ne aveva soppresso il terzo, ma era un errore di stampa, credo; ed in sostanza, propone l'approvazione del progetto di legge al Senato.

Ora è necessario fermarsi un momento sopra questo art. 4, perchè a me pare che sia fra i più gravi di questa legge, anzi, è il gravissimo; è il punto fondamentale della legge.

Il primo comma di questo art. 4 si riferisce alla conciliazione e dice così:

« Se le parti interessate si concilieranno, la Giunta arbitrale darà atto dell'avvenuta conciliazione con verbale che avrà forza di decisione provvisoriamente eseguibile ».

Ma che valore ha questo verbale di conciliazione? Questo è necessario che si dica e si sappia; e questa necessità deriva dal fatto, ed io lo dico per esperienza: perchè l'autorità giudiziaria ha finora, e, purtroppo, ritenuto che per queste invasioni delle terre non si possa altrimenti agire che per querela di parte.

Ora, sentenze di tribunali, sentenze di Giunte d'arbitri, ordinanze e verbali, non possono riguardare che soltanto quegli individui i quali erano stati querelati. Quei tali non ripeteranno l'invasione; sta bene, ma ci saranno degli altri i quali entrano in queste terre e ve le invadono; e bisogna ricominciare da capo. Su questa cosa richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro. Ma il dissidio (diciamolo così in senso classico) fra il signor ministro e l'Ufficio centrale, a me pare che si sia accentuato, sul secondo comma dell'art. 4. Il secondo comma dell'art. 4 presentato al Senato suona in questi termini: « Non riuscendo la conciliazione, la Giunta, assunte sommarie informazioni, quando riconosca una ragionevole presunzione di buon diritto negli utenti, regolerà provvisoriamente il modo di esercitare gli usi civici, determinando gli eventuali compensi temporanei, le corrisposte e le opportune garanzie ».

A questo secondo comma l'Ufficio centrale ne contrappone un altro del tenore seguente: « Non riuscendo la conciliazione, la Giunta, assunte sommarie informazioni, quando riconosca il possesso di fatto degli usi civici, regolerà il modo di esercitarli, determinando gli eventuali compensi temporanei, le corrisposte e le opportune garanzie con decisione che sarà inappellabile ».

Io dico la verità che tutte e due queste redazioni mi piacciono poco, anzi le trovo cattive; ma malgrado ciò mi sembra migliore la dizione dettata dall'Ufficio centrale. Infatti, quella dizione: « una ragionevole presunzione di buon diritto negli utenti », è molto vaga; è una espressione che si commenta da sè, e, che veramente io non so se espressioni così vaghe sia permesso di scriverle in un articolo di legge. Temo che questa espressione « ragionevole presunzione di buon diritto » possa aprire l'adito agli arbitrii, e, più che mai, possa dare occasione a provocare sentenze ispirate alle aspirazioni degli utenti. Del resto è la legge che determina cosa sia la presunzione. La presunzione, se non mi sbaglio, è lasciata alla prudenza dei giudici; ma lo stesso Codice dice, mi pare, che il giudice non può tener conto delle presunzioni se non quando sono gravi, recise e concorrenti allo scopo. L'Ufficio centrale invece ha detto: « quando si riconoscerà il possesso di fatto ». Rimane a sapere che cosa sia questo *possesso di fatto*. Se questo non si determina per legge e non si determina chiaramente, a nulla si giungerà di concreto e si lascerà l'adito aperto alle invasioni, alle violenze e probabilmente (e lo dico senza titubanze) a tutte quelle violenze coronate poi da compiacenti sentenze provvisoriamente eseguibili. E questo non mi pare che sia bene.

Io devo fermarmi sopra questa questione del possesso di fatto. Questo è un punto controverso della legge del 1888 ed è sopra questo punto che sono nate tutte le questioni, è sopra questo punto che sono nate tante sentenze contraddittorie, giacchè e tribunali e Corti di appello e Corti di cassazione non si sono mai potuti trovare d'accordo sull'interpretazione a darsi a questa espressione: *ultimo possesso di fatto*.

Ed ora si ripete, presso a poco, la stessa dicitura. La legge del 1888 dice all'art. 1°: « Le servitù di pascolo, seminare, legnatico, di

vendere erbe, ecc., ecc. sotto qualunque forma o denominazione, con o senza corrisposta, sono abolite *nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto* ».

Ora, per ultimo possesso di fatto non si è mai potuto determinare quale si dovesse intendere. Una giurisprudenza costante sopra questo punto, non si è potuta mai stabilire. Ed ora sopprimendo la parola *ultimo* e conservando le altre *possesso di fatto*, si crede di aver risolto l'enigma?

Per me la questione non è risolta affatto. Si deve stabilire cosa si debba intendere per questo possesso di fatto. Questa dizione, come la dianzi accennata, quando esista una ragionevole presunzione di buon diritto è troppo vaga; si dica pure « possesso di fatto » ma dite da quando deve esistere se non è quello effettivamente esistente il giorno della promulgazione della legge. Se il possesso di fatto è quello che esiste il giorno della promulgazione della legge, allora va bene, ma se invece volete che dati da una epoca più remota, si dica chiaramente, perchè tutti i giudici sappiano che cosa significhi questa espressione. Ma finchè non si determinerà questo si rimane nel vago, si lascia l'adito aperto a nuovi disordini, a nuove invasioni, a nuove controversie, e francamente noi che viviamo in mezzo a questo pandemonio, sappiamo bene che non è opportuno di aumentarlo.

Il terzo comma di questo articolo quarto dice: « Nei casi però di attentati al possesso, commessi con *violenza*, prima di ogni altro provvedimento di natura arbitramentale, dovrà ordinarsi dalla Giunta ed eseguirsi la reintegrazione ».

Questo comma era stato soppresso, come già ho detto, e credo che la soppressione sia stata un errore di stampa, intanto oggi rivive.

Io credo che qualche cosa di questa disposizione esista già nelle facoltà delle Giunte di arbitri, perchè queste, come qualunque altro magistrato, possono proibire e sospendere temporaneamente delle invasioni. Ma l'inconveniente che può nascere viene dal fatto che ho accennato prima e cioè che queste proibizioni colpiscono soltanto poche persone: ne colpiranno un centinaio e questo centinaio di persone colpite dalla proibizione non entreranno più nel terreno, ma ne verranno altre cento e

allora bisognerà ricominciare da capo. Bisogna determinare, fare in modo che queste sentenze delle Giunte di arbitri, colpiscano tutta la comunità di un paese, quando il presunto diritto non è rappresentato da una Università agraria, e quando il diritto è esercitato *uti singuli* e gli utenti non sono rappresentati dal comune. Se non fate una disposizione per prenderli tutti, non si verrà a nessun pratico risultato. Ma non basta. In questo comma vi è l'espressione: « Nei casi di attentato al possesso commesso con *violenza* » ecc. Questa parola *violenza* è pericolosissima. Si direbbe che essa è messa lì per far sì che la disposizione di questo comma rimanga lettera morta. E potrebbe rimanere lettera morta perchè so di certa scienza, per fatti capitati a tante mie conoscenze, che i proprietari hanno fatto delle denunce in via penale per queste questioni, ma i magistrati cosa hanno risposto? Hanno risposto che quelle invasioni non costituiscono reato perchè manca l'estremo della *violenza*. I contadini invadono le terre, ma tuttavia si dice che manca l'estremo della *violenza*!

Non v'è reato di usurpazione di possesso, dice il magistrato, perchè manca la *violenza* contro le persone; e non vi è l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni! E così quando uno entra nel fondo di un altro, il tribunale dice che non commette *violenza*, poichè infatti non avrà usato armi contro nessuno! Ma queste sono assurdità. La Corte di cassazione dice: perchè non c'è la *violenza*? Perchè non c'è l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni? Perchè la terra è destinata ad essere seminata o ad esser pascolata dal bestiame e quindi i contadini che violentemente si sono introdotti nella vostra terra, che hanno seminato o fatto pascolare il loro bestiame, non hanno distolto la terra dalla sua naturale destinazione! (*Commenti*) Questo reato è stato perfino chiamato un « reato simpatico ». Simpaticone se volete.

Io pregherei il ministro, e lo ripeterò anche quando saremo alla discussione degli articoli, di voler sostituire a questa parola « *violenza* » un'altra espressione come, ad esempio, « *invasione in qualsiasi modo commessa* ».

L'art. 9 dice così: « I giudizi possessori pendenti avanti ai pretori al momento della promulgazione della presente legge, verranno deferiti alle Giunte degli arbitri che li definiranno

secondo le norme dell'articolo 4 della presente legge ».

Mi pare che l'Ufficio centrale, nel contesto della sua relazione non sia insorto contro questa disposizione, mi pare anzi che esso ammetta che in tema di diritti civici, per quanto riflette la cognizione del dritto e delle servitù, possa ammettersi un ente speciale, come sarebbero appunto le Giunte di arbitri. Però quello che mi trattiene dall'approvare quest'articolo è la considerazione che quest'articolo 9 rimanda all'art. 4, a quelle disposizioni che ho testè detto, essere le più gravi.

Si dispone dunque che tutti i giudizi possessori, in materia di usi civici, che si trovano innanzi ai pretori, al momento della promulgazione della legge siano tutti quanti trasferiti alle Giunte di arbitri, le quali giudicheranno e provvederanno come è detto nell'art. 47.

Questa disposizione mi pare gravissima ed enorme, a meno che la proposta dell'Ufficio centrale, l'aggiunta all'art. 2, non si estenda anche a queste disposizioni.

Poichè con questa disposizione, nuda e cruda, tutti i giudizi possessori, al giorno dell'attuazione della legge, che si troveranno innanzi ai pretori, debbono passare alle Giunte d'arbitri onde le risolvano coi criteri dell'art. 4, cioè, assumendo sommarie informazioni e decidendo sulle ragionevoli presunzioni di buon diritto!

Francamente dico, queste disposizioni potranno essere difese con delle belle parole, con dei bellissimi discorsi, ma rimarrà sempre il fatto incontestabile che non si potrebbe con più disinvoltura trattare il diritto di proprietà.

Non è con le sommarie informazioni delle Giunte di arbitri, mal composte come sono ora, che si possono risolvere così gravi questioni. Le Giunte di arbitri sono mal composte; sono costituite di due giudici nominati dal presidente della Corte di appello, e di un terzo nominato dal prefetto; egregie persone, ma che di queste questioni poco s'intendono, e sono soggette alle influenze locali. E questi debbono essere dei giudici inappellabili?

Potranno queste persone, queste Giunte d'arbitri, accertare con piena scienza e coscienza e con sommarie informazioni che queste servitù derivano tutte da un titolo espresso o presunto, se abbiano natura di servitù negativa e proibitiva, come vuole la legge del 1888, che per

questa parte rimane in vigore? A me sembra che si voglia domandare e pretendere l'assurdo. A me sembra pure che queste disposizioni siano proposte per facilitare il riconoscimento di tutte le invasioni passate, di tutte le invasioni presenti e per preparare le invasioni future; queste disposizioni mi dispiace di dirlo, non fanno altro che favorire l'arbitrio, e danno il modo di legalizzare le usurpazioni, lasciando all'incerto avvenire, di decidere tutte queste gravissime questioni. Dopo tutto quello che ho detto, e tanto male, su questo disegno di legge, dico che non sono contrario a dei provvedimenti speciali per trovare *un modus vivendi*, ma *est modus in rebus*.

Questi provvedimenti che vogliono avere un carattere provvisorio, dovrebbero corrispondere pure a quel sentimento che ha spinto il ministro a presentarli, ed avere la possibilità di raggiungere la pacificazione, quella pace che tutti quanti desideriamo, perchè dobbiamo tutti adoprarci, con la migliore volontà del mondo, onde cessino queste lotte di classe, le quali non fanno che il danno del nostro amato paese, non fanno che renderlo ancora più povero, mentre noi saremmo tutti lieti che questi contadini, che queste popolazioni, alle quali siamo affezionati, possano migliorare la loro sorte. Ma voi, signori ministri, presentate disposizioni ispirate all'equità ed alla giustizia. Non calpestate i diritti dei proprietari, per migliorare e sollevare della gente, la quale, come noi, desidera di vivere in pace e di onesto lavoro, ma sono continuamente sobillate, spinte al disordine.

Queste vostre proposte non sono pacifiche, non conducono alla pacificazione degli animi, no, come lo ha già detto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale nella sua relazione; queste vostre proposte badate che non siano uno squillo di tromba per la rivolta. (*Approvazioni vivissime*).

TIEPOLO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIEPOLO, *ff. di relatore*. Io devo invocare la benevolenza del Senato in questa occasione più che in ogni altra, perchè sono relatore improvvisato di questo disegno di legge in sostituzione dell'onorevole nostro collega il senatore Barracco Roberto, che ha dettato la pregevo-

lissima relazione ma fu nell'impossibilità di presentarsi al Senato per sostenere la discussione della legge.

Io sono d'accordo con l'onorevole senatore Colonna nel riconoscere gli effetti negativi delle leggi del 1888 e 1891. Anzi, io vado più in là, e credo che quelle due leggi abbiano precisamente fatto fallimento. Quale situazione si è creata in seguito a quelle due leggi a proposito degli usi civici del Lazio? Le affrancazioni che quelle leggi intendevano di promuovere, sia in danaro, con pagamento di canoni, sia con concessioni di terreni, non sono riuscite altro che a dare corrispettivi inadeguati o terreni insufficienti alla vita, alle popolazioni che dagli usi civici soltanto traevano i mezzi di sussistenza.

Per parlare soltanto delle affrancazioni in terreni, se sono esatti i dati che io ho potuto rilevare in questi due giorni del mio affrettato esame dell'argomento, le affrancazioni avvenute con concessione di terreni in libera proprietà degli utenti rappresenterebbero una estensione di terreno che è la quarta parte, e forse anche meno, della quantità di ettari su cui precedentemente, al momento in cui la legge del 1888 fu promulgata, gli usi civici si esercitavano. Naturalmente le popolazioni non hanno mezzi per procedere a coltivazioni intensive; devono accontentarsi di continuare a pascere, a legnare, a seminare come facevano quando avevano il godimento dell'uso civico.

Ne venne quindi la conseguenza che, mentre prima delle affrancazioni le popolazioni vivevano sfruttando gli usi civici sopra una estensione di circa 500 mila ettari di terreno, dopo l'affrancazione sono costrette a vivere col godimento, in sostanza, degli stessi usi civici esercitati sopra una estensione di terreno ridotto ad un quarto di quei 500 mila ettari.

Ognuno vede quale penosa situazione si sia con ciò creata. Ma la situazione è divenuta anche più grave per la quantità di litigi suscitati irretendo i paesi di una quantità di contestazioni giudiziali sia per la sussistenza dell'uso civico, sia per i suoi limiti, sia per il suo modo di esercizio.

Nelle popolazioni del Lazio poi vi è un sentimento particolare, fondato sopra una tradizione che, forse si è iniziata dalle costituzioni imperiali attribuenti ai contadini il diritto di

seminare sui terreni lasciati incolti dai proprietari. Da di là attraverso ai secoli si è formato un sentimento popolare il quale ritiene con profonda sincerità di convincimento che vi sieno usi civici da per tutto e senza limiti.

Inoltre si crede universalmente — ed io non so con quanto fondamento — che gli usi civici del Lazio abbiano tutti origine e carattere feudale. Perciò si crede che, da per tutto dove c'è un feudo, ci sia anche il diritto dell'uso civico. E siccome questo uso civico, come feudale, sarebbe imprescrittibile, ecco che si è andati rinvangando, attraverso la storia del tempo antico, la esistenza di un uso civico da secoli magari abbandonato, e lo si è portato davanti al giudice per farlo riconoscere. La giurisprudenza fu sempre oscillante ed incerta nelle sue decisioni: e quindi un permanente sentimento di ingiustizia patita ora nei proprietari che difendono la libertà dei loro fondi, ora nelle popolazioni rivendicanti gli usi civici.

Questa condizione di cose dimostra evidentemente che le leggi 1888 e 1891, le quali ebbero l'intento di facilitare le affrancazioni, di pacificare gli animi, di concedere alla proprietà fondiaria del Lazio, mediante congrue e giuste indennizzazioni degli utenti degli usi civici, quella libertà e libera disponibilità, senza di che i proprietari non possono attivare le trasformazioni e i miglioramenti agricoli di cui i fondi sono capaci; quelle leggi invece hanno creato una condizione di cose che io non esito a giudicare funesta, tanto per i proprietari di terreni, quanto per gli utenti degli usi civici.

Funesta per gli utenti degli usi civici che si sono messi in istato di guerra permanente contro i proprietari; funesta per i proprietari i quali, per questo stato di guerra con le popolazioni, vedono i loro fondi inviliti nel loro valore per l'impossibilità di migliorarli e per il pericolo continuo di invasioni da parte dei pretendenti agli usi civici. Il presente disegno di legge adunque, in quanto sospende la parte delle leggi 1888 e 1891, che si riferisce alle affrancazioni dagli usi civici, non può non essere approvata; perchè si tratta di arrestare i danni di questa situazione affinché con la loro continuazione non diventino anche maggiori.

Ma alle leggi del 1888 e del 1891 bisogna pur sostituirne un'altra, la quale regoli definitivamente i rapporti tra il proprietario e gli

utenti di usi civici; i quali non possono continuare a mantenersi nello stato di guerra in cui si trovano attualmente.

Perciò il Governo ha nominata una Commissione la quale, da due anni, studia l'argomento e sta preparando un progetto di legge, che ci auguriamo sia sollecitamente approvato. E certamente l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio ha piena fede che la Commissione presenterà al più presto i risultati dei suoi studi (dappoichè questo stesso disegno di legge di sistemazione provvisoria promette formalmente che il disegno di sistemazione definitiva sarà presentato non più tardi del 30 giugno 1908).

Se non che, dinanzi ad un impegno a così breve scadenza, si domanda: è opportuna la presentazione di un disegno di legge, non solo provvisorio, ma così radicalmente trasformatore come quello che si presenta? È da osservare però che dato pure che la promessa sia mantenuta e il disegno sia effettivamente presentato al 30 giugno 1908, occorrerà un tempo sicuramente non breve, prima che il disegno diventi effettivamente legge e sia attuato.

Dunque una sistemazione provvisoria certamente è necessaria, non potendosi lasciare senza norma e legge rapporti così importanti e che si trovano in così aspra contesa.

Ma allora ritorna il quesito: è opportuno di fare, in via provvisoria e temporanea, una riforma così radicale come quella che si propone? Si propongono infatti soppressioni di istituti giuridici, trasferimenti di poteri giudiziari dall'autorità giudiziaria alle Giunte d'arbitri, concessioni di esecutorietà e di inappellabilità alle decisioni delle Giunte stesse: e tutto ciò, insistendo sempre a dichiarare che tutto è provvisorio e temporaneo, che sono provvisorie e temporanee perfino le decisioni inappellabili ed esecutive. Ebbene: o i criteri e modi di riforma così radicale e fondamentale dell'intero sistema giuridico, regolatore dei rapporti fra proprietari ed utenti degli usi pubblici, si crede e si vuole che sieno per essere nella legge definitiva identici ai criteri e modi consegnati in questo disegno di legge e colla lusinga della provvisorietà s'intende ora di farli passare per creare intanto l'ambiente, l'abitudine, per formare il precedente e fors'anco per approfittare del minore studio che si mette intorno ai prov-

vedimenti provvisori e passeggeri: ed allora io mi permetto di dire che non è un modo degno codesto (volevo dire *artificio*, ma dico *modo* soltanto), non è codesto un modo di legiferare degno di noi, che facciamo leggi nella patria del diritto e delle sue più eccelse concezioni.

Oppure: non è questo l'intendimento del Governo — ed io confido che questo non sia — e non si sa veramente quali saranno per essere i nuovi criteri e i nuovi modi di sistemazione della legge definitiva, per cui è possibile che sieno per essere differenti da quelli oggi proposti e soprattutto più rispettosi del diritto di proprietà e delle garanzie procedurali. Ed allora, come assumere la responsabilità di creare oggi una situazione che si fonderebbe effettivamente sopra uno stato giuridico radicalmente nuovo, creando nuovi interessi, eccitando nuovi appetiti, trasformando antichi istituti giuridici, sopprimendo garanzie fondamentali di procedura giudiziaria: col pericolo poi di dovere tutto distruggere, tutto rimutare al momento della legge definitiva? Il Senato sarà giudice di questa questione. L'Ufficio centrale si è fermato però davanti al motivo politico che fu addotto dal ministro per giustificare il provvedimento. Il ministro disse: la situazione del Lazio è gravissima, la minaccia continua di invasioni nelle terre dei proprietari privati per rivendicare gli usi civici è tale, è così pericolosa, che a me occorre per debito di governo di reprimere ogni violenza; ma non posso reprimere la violenza con giustizia e soprattutto con efficacia, se non quando abbia prima offerto alle popolazioni un modo rapido, facile, niente affatto costoso di far risolvere da un giudice le loro rivendicazioni.

Di fronte alla ragione politica che ha determinato il Governo alla presentazione di questo disegno di legge, l'Ufficio centrale ha chinato il capo. Però ha chinato il capo fino ad un certo punto e condizionatamente: dappoichè l'Ufficio centrale ha creduto assolutamente indispensabile, quasi a tranquillità della sua coscienza, di apportare emendamenti a due delle disposizioni del disegno di legge che ci paiono più gravi, e più radicalmente sovvertitrici del vigente sistema giuridico; sui quali, malgrado si sappia che, almeno finora, non saranno accettati dal Governo, noi siamo unanimi nell'insistere, fino al punto di dover dire che, se

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1907

non fossero approvati, l'Ufficio centrale non si sentirebbe di raccomandare al Senato, con la dovuta tranquillità di coscienza, l'approvazione del disegno di legge.

I due punti, sui quali abbiamo creduto di dovere apportare degli emendamenti, sono quelli sui quali ha già trattato l'onor. senatore Colonna, quelli cioè dell'art. 2 e dell'art. 4.

L'art. 2 - noti il Senato - tratta non già delle questioni che si riferiscono alla regolazione degli usi civici, ma tratta delle questioni della esistenza vera e propria e della natura degli usi civici. Sono adunque questioni di fondo, è il diritto in contesa; e nell'art. 2 si propone che la decisione di questo diritto in contesa sia deferito sempre alla Giunta d'arbitri la quale deve poi decidere in via temporanea e con decisione inappellabile.

Ora, noi questo non lo possiamo ammettere, perchè è in flagrante contraddizione con quello che è disposto a questo punto dalle leggi 1888 e 1891, ed in contraddizione flagrante con lo stesso art. 1 della legge presente (*Benissimo*); il quale dice che appunto in questa parte le leggi 1888-1891 sono mantenute in attività, dichiarando che tutto è sospeso, tranne i giudizi sulla natura, sulla esistenza e sul modo dell'esercizio degli usi civici. Dunque la parte che si riferisce all'esistenza e natura degli usi civici dovrebbe essere retta ancora da quelle leggi. Ora, quelle leggi dicono che le contese sull'esistenza e natura del diritto debbono essere decise, con decisione definitiva, dalle Giunte d'arbitri, salvo per altro alle parti di reclamare alla Corte d'appello in termine breve e con procedimento sommario.

Noi domandiamo, adunque, che quando si tratta di quello stesso caso che è già regolato dalla legge nella parte in cui la legge non è sospesa, quando si tratta di contestazioni sull'esistenza e sulla natura dell'uso civico, non si porti una incertezza fatale sulla stabilità del possesso, sulla tranquillità della proprietà, deferendo la decisione alla Giunta d'arbitri da pronunciarsi in via provvisoria e sottraendo soprattutto tale decisione alla facoltà del reclamo davanti all'autorità giudiziaria, la sola competente per suo istituto a giudicare dell'esistenza del diritto, la sola che in uno Stato civile possa offrire garanzia sicura di giudicare rettamente e secondo giustizia.

Perciò noi abbiamo ristabilito espressamente per emendamento quella parte della legge 1888-1891 la quale appunto ammette questo diritto di reclamo alla Corte d'appello nelle stesse forme e termini e con gli stessi effetti ivi contemplati per le questioni degli arbitri sulla sussistenza e natura degli usi civici.

Ci sarà forse una contraddizione ancora fra il testo ministeriale mantenuto e il nostro emendamento, nel senso di non potere essere appellabile ragionevolmente una decisione dichiarata provvisoria. Alla contraddizione però noi provvederemo aggiungendo al nostro emendamento aggiuntivo la proposta che dal testo ministeriale sia cancellata la provvisorietà della decisione della Giunta d'arbitri.

Con ciò pare a noi che così emendata quella parte del disegno di legge possa essere con sufficiente tranquillità accettata.

L'altro punto però è più grave ancora, ed è quello dell'art. 4, dove si intende di regolare le controversie sul modo di esercizio degli usi civici. Quell'articolo comincia con una disposizione che io per verità non vedo così di mal occhio come mi è parso sia stata guardata dall'onorevole senatore Colonna. Mi pare che quel primo comma dell'art. 4 che si riferisce alla conciliazione abbia del buono. Già queste Giunte d'arbitri dovrebbero avere per compito loro primo ed essenziale quello precisamente di tentare le conciliazioni fra le parti contendenti e non già quello di decidere le questioni di diritto.

Tanto meglio adunque se finalmente questo compito, direi così istituzionale, delle Giunte d'arbitri è sanzionato con le proposte disposizioni, e portato alla maggiore sua efficacia ed autorità col munire di esecutorietà il verbale di conciliazione riuscita. Si sa già che gli accordi delle parti intervenuti all'infuori dell'intervento degli arbitri il più delle volte furono rotti per la malafede dell'uno o dell'altro dei contraenti.

Ma il senatore Colonna ci domanda: la conciliazione sarà esecutiva *erga omnes*, o soltanto per quelle parti singole che saranno intervenute alla conciliazione? Io credo che una volta che il verbale di conciliazione sia stato munito della esecutività di legge, abbia vigore e forza *erga omnes*, e non soltanto verso le parti che sono venute a segnare la conciliazione; e ciò alla pari di qualunque altra sentenza che sia

stata pronunciata dall'autorità giudiziaria in contestazioni sopra diritti con carattere collettivo. Adunque io credo veramente buona questa prima parte dell'art. 4. Tanto buona che mi è venuto il dubbio, guardando a quello che viene dopo, che l'onor. ministro di agricoltura si sia servito di essa per tingere di miele l'orlo di un vaso e far trangugiare così il liquore amarissimo che vi sta in fondo.

Il fondo dell'articolo è costituito nientemeno che dalla soppressione completa, tranne che per la reintegra forse, delle azioni possessorie; dal trasferimento di ogni questione, di ogni giurisdizione relativa al possesso dall'autorità giudiziaria alle Giunte d'arbitri; e per l'esercizio di tale potere dall'aver sostituito ai criteri certi, determinati, e giuridici di cui l'autorità giudiziaria deve servirsi dietro regolare istruttoria, le *sommatorie informazioni e la ragionevole presunzione del buon diritto*.

Ora, io capisco perfettamente che nessuna coscienza moderna giuridica possa disconoscere l'immensa evoluzione che ha fatto il diritto; e capisco anche che all'affacciarsi sull'orizzonte giuridico di certi diritti nuovi alla cui esistenza la coscienza sociale in passato non pensava, e che sono veri ed imponenti, certe pastoie giuridiche e procedurali debbano abbandonarsi.

Bisogna riconoscere che la coscienza giuridica moderna è infinitamente diversa, anche relativamente al diritto di proprietà, di quella che era una volta; ma intendiamoci bene, intorno ai limiti, dapprima così sconfinati, del diritto di proprietà specialmente terriera, è consentita una modificazione di coscienza giuridica. Di fronte però all'essenza del diritto di proprietà, di fronte alla tutela del possesso, del possesso che è l'esponente della proprietà stessa, che è anzi (adopero anch'io la parola di un autore) opera avanzata della proprietà, non è permesso di avere una coscienza giuridica diversa da quella che si è sempre avuta in una società dove il diritto di proprietà individuale è il cardine fondamentale, e la tutela del possesso, ne è la garanzia effettiva.

Ora, qui è precisamente la tutela del possesso che viene ad essere abolita nei rapporti fra proprietari e utenti. E dico deliberatamente, rapporti tra proprietari del fondo e utenti degli usi civici, perchè si tratta non solo del

possesso del proprietario, ma anche del possesso degli utenti dell'uso civico. Sono due possessi che hanno diritto sociale e giuridico di essere tutelati alla pari.

Ora, quando si sopprimono le azioni possessorie che sono il tipo assoluto e più efficace che i secoli ci abbiano dato per la tutela del possesso; quando si sopprime il potere dell'autorità giudiziaria a concedere questa tutela; quando si sopprimono tutte le forme di procedura che costituiscono la garanzia del sapiente e giusto esercizio di questa tutela; quando tutto questo si fa in via provvisoria per avere delle decisioni dichiarate temporanee e da pronunciarsi in base alla sola ragionevole presunzione di un diritto; e tutto questo si fa mentre spira un vento nuovo fra gli utenti di usi civici, o certi o soltanto pretesi; quando li anima un nuovo spirito di collettività eccitato dalle stesse leggi del 1888 e 1891, con le organizzazioni collettive che quelle leggi, ed è bene, permettono ed incoraggiano: allora io domando se non si attenti alle basi stesse del diritto di proprietà e se ciò possa essere da noi consentito.

Questa condizione di cose ha messo l'Ufficio centrale nella necessità assoluta, come dissi, di provvedere (almeno alla parte più viziosa e più pericolosa dell'art. 4) con un emendamento che, secondo noi, può temperare la pericolosità della proposta.

Là dove si dice che le Giunte d'arbitri investite della nuova giurisdizione, e dei poteri che una volta appartenevano all'autorità giudiziaria, devono decidere secondo una ragionevole presunzione del buon diritto; ragionevole presunzione di buon diritto che si fonda sopra una scienza che può non esistere negli arbitri, e sopra una coscienza, che può essere turbata ed aberrante; noi abbiamo sostituito il criterio più concreto, più determinato e più giuridico che ci possa essere per infrenare codesti giudici novelli almeno fra limiti fuori dei quali vi è l'arbitrio e la giustizia. E quindi dove la proposta di legge dice che le Giunte d'arbitri decideranno in base ad una semplice ragionevole presunzione di buon diritto acquistata con indagini sommarie; noi abbiamo mantenute le indagini sommarie perchè la rapidità del procedimento è criterio fondamentale di questa legge. Ma dove si dice che le

Giunte d'arbitri devono giudicare secondo una ragionevole presunzione del buon diritto, abbiamo sostituito il possesso di fatto che è proprio il criterio più certo, più determinato, più sicuro, per ristabilire la vera e solida presunzione del buon diritto.

Ma qui l'onor. senatore Colonna, pur lodando, e noi lo ringraziamo, l'Ufficio centrale per questo emendamento, desidererebbe qualche cosa ancora di più chiaro, non solo, ma anche qualche cosa di più esteso nella concessione. Ebbene l'Ufficio centrale dichiara di non poter accontentare l'onor. senatore Colonna in questo suo maggior desiderio, perchè, quando noi diciamo possesso di fatto, crediamo di dire tutto quello che di più chiaro possa dirsi in proposito: perchè si intende il possesso di fatto, legittimo, a termini del diritto comune, vale a dire quello dell'art. 686 del Codice civile, il quale dichiara che: il possesso è legittimo quando sia continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con animo di tenere la cosa come propria. Assegnare il termine per il quale il possesso di fatto riconoscibile possa essere durato, a noi non pare che sia nè necessario, nè utile; perchè una volta determinato il possesso di fatto come presunzione capitale, principale, è bene di lasciare alle Giunte degli arbitri valutare, nei riguardi del tempo, il possesso di fatto, con tutta quella libertà che la stessa legge civile consente e che è concessa al magistrato per riconoscere se il possesso di fatto legittimo ci sia o non ci sia. Dopo ciò io aspetterò l'esposizione delle ragioni contrarie che l'onor. ministro di agricoltura e commercio vorrà esporci, interpretando certamente anche il ministro guardasigilli, al pari di lui competente in questa materia, non solo per l'altezza della mente, ma anche per l'ufficio, ma che sventuratamente non vedo ora al suo posto; aspetteremo ripeto, che l'onor. ministro di agricoltura e commercio ci dica le ragioni per le quali egli non può accettare questi nostri emendamenti, e confidiamo che a queste ragioni noi sapremo rispondere secondo la coscienza e la scienza nostra. Ripetiamo però la dichiarazione che questi emendamenti abbiamo presentati perchè riteniamo che con essi solamente si attenui l'asprezza, e dico anche l'ingiustizia della riforma che viene proposta, sia pure in via provvisoria o temporanea. (*Approvazioni generali*).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo al sorteggio dei nomi di senatori che fungeranno da scrutatori per le votazioni fatte in principio di seduta.

Risultano sorteggiati i nomi dei signori senatori Di Camporeale, Paternostro e Sonnino, per lo scrutinio della votazione per la nomina di due commissari alla Cassa depositi e prestiti; ed i senatori Scialoja, Cadolini e Malvano per lo spoglio delle schede per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del progetto di legge sugli usi civici.

CAETANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAETANI. Chiedo innanzi tutto venia al signor Presidente di aver dichiarato prima di non voler parlare e di avere ora domandato la parola, ciò che implica certamente contraddizione, ma spero che il Senato vorrà scusarmi. Domando anche venia all'onorevole relatore se mi permetto di fare alcune dichiarazioni dopo che egli ha parlato; la ragione per la quale ho ora domandato la parola è perchè vari amici, conoscendo la lunga esperienza che io ho di queste questioni, hanno voluto che io manifestassi il mio pensiero in proposito.

Mi limiterò dunque ad una brevissima dichiarazione relativamente ad un punto che domina tutta la legge, sorvolando le altre molte e gravi considerazioni che potrei fare su questo progetto di legge.

Questa forma di giudizio, affidato ad un Collegio arbitrale, pronunziato sopra sommarie informazioni, e solo con ragionevoli presunzioni di buon diritto, offende profondamente quel senso di giustizia, che non credo di avere inferiore ad alcuno dei miei colleghi.

È egli possibile che questi arbitri, per quanto onesti, coscienziosi ed intelligenti, possano risolvere materie così intricate, il cui esame ri-

chiede certo lungo studio, e lungo studio di difficili documenti, la conoscenza di tradizioni che si perdono nelle tenebre della storia? È mai possibile che essi si trovino in grado di pronunciare un tale giudizio, salvo forse rare eccezioni, in modo così rapido e sommario, senza il rischio di commettere flagranti e dolorose ingiustizie?

Figuratevi che nell'altro ramo del Parlamento si è detto dal relatore che di tali giudizi se ne sarebbero potuti pronunciare perfino in 24 ore.

A me rincresce sommamente che in una materia così delicata che viene, a mio avviso, ad offendere il principio della proprietà e della giustizia, non sorga qui a parlare qualche magistrato.

Noi qui in Senato abbiamo i rappresentanti più luminosi della giustizia italiana, ed io mi auguro che in una questione di tanta importanza essi faranno udire la loro parola assai più autorevole della mia.

L'onor. ministro ha sostenuto alla Camera elettiva che questo disegno di legge ha carattere eminentemente provvisorio. Ed io dico: sia pure che questo disegno di legge abbia un carattere puramente provvisorio, ma come credete voi, col vento che tira, che il giorno in cui migliaia di contadini saranno immessi nel possesso di terreni, sui quali assolutamente non abbiano alcun diritto, e ciò per effetto di un errore di giudizio, come credete voi che la proprietà manomessa di quel proprietario sarà reintegrata, e saranno reintegrati i danni patiti? Credete voi che il Governo sarà in grado di far uscire con la forza questi contadini dalle terre che sono state loro concesse? No, non uscirà nessuno e saranno state compiute ingiustizie e confische.

Questa è l'assoluta certezza dell'animo mio.

Si è anche detto che l'azione di questa legge sarà pacificatrice. Oh! qui non temo di dare una completa smentita a chi questo abbia affermato. Io purtroppo, per personale esperienza, sono stato a contatto di tutti questi movimenti e so ben io che cosa dicono astuti consiglieri a quelle popolazioni. Essi dicono: attendete, verrà presto la legge a sorreggervi e voi non avrete più a temere né espulsioni ordinate da pretori, né giudizi contraddittori. Verrà bene un'altra legge ispirata a ben altri concetti, e voi avrete diritto su queste terre, voi le

conquisterete tutte. Aspettate, e quando quella legge sarà votata allora sarà il momento opportuno per muovervi con assai più felice risultato che non avete ottenuto fino ad ora.

Ecco qual'è l'effetto pacificatore di questo disegno di legge che, secondo quanto diceva l'onorevole ministro, al solo suo annuncio le turbe si sono acquetate.

Questa è la realtà; questo sarà il triste risultato dell'esperienza che faremo.

Io null'altro aggiungo, benchè molto potrei ancora dire: dichiaro solo che ho preso la parola per affermare che mi associo in tutto a quanto, con molta efficacia e convinzione, ha detto il collega onor. Colonna. Termino dichiarando che io mi associerò a qualsiasi proposta che egli faccia, sia di sospensione, sia di modificazioni agli articoli.

Mi perdoni il Senato se per pochi minuti io l'ho intrattenuto; non l'avrei fatto, e nulla avevo a ciò preparato, se non fosse stato l'invito venutomi da autorevoli amici. Ora dal momento che ho avuto la parola termino esprimendo un voto, che questo progetto di legge o sia profondamente modificato in nome della giustizia, o sia rinviato a quell'archivio di cui giustamente faceva menzione il senatore Colonna. (*Approvazioni vivissime*).

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Sono stato spinto a chiedere la facoltà di parlare dalla chiara, stringente, incisiva parola dell'onorevole relatore, il quale ha chiuso il suo discorso con una dichiarazione che ha vinto ogni mia incertezza, ponendomi dinanzi chiaramente il problema se sia possibile ad un'assemblea legislativa di votare per transazione di coscienza un progetto di legge che si sente offensivo della giustizia. Io credo di no. La chiusa della splendida confutazione del progetto di legge, fatta dall'onorevole relatore, era più forte ancora di tutti gli argomenti validissimi da lui brillantemente esposti. Se soltanto per via di emendamenti e di sostituzioni sarà tollerabile il progetto di legge che ci sta dinanzi, io credo che la conclusione sia chiarissima. Noi non lo possiamo votare. (*Approvazioni*).

L'Ufficio centrale senti nella sua coscienza la forza, la gravità di questa situazione, e si piegò a malincuore a raccomandare il progetto ri-

toccato e dimezzato, dinanzi alle dichiarazioni di una necessità di ordine politico accampata dal Governo per sua giustificazione. È su questo punto che mi trattengo brevemente perchè considero come esaurita la materia per tutto il resto.

Io non saprei aggiungere nulla di più chiaro nè di più efficace nel campo giuridico a ciò che ha detto l'onorevole relatore. Carattere politico, necessità politica: ma che intendiamo con queste espressioni? Qualunque progetto di legge ha valore ed importanza politica; ed al giorno d'oggi principalmente ha sempre somma importanza politica un progetto di legge preparato nel campo economico, che tocchi gl'interessi delle diverse classi della popolazione. Non si saprebbe mai immaginare qualche cosa di più politico, di più impegnativo per il presente e per l'avvenire, di un progetto di legge che regola interessi tradizionali ed estesi come il progetto che ora discutiamo. E allora tanto il progetto provvisorio come il progetto definitivo, tanto la situazione attuale quanto la situazione in cui si va incontro, diventano, a mio avviso, di un'urgenza relativa, di un'importanza politica relativa; non sono di importanza assoluta per alcuna delle proposte.

Intendo importanza relativa nel senso che, conviene che il legislatore veda, se la buona e savia politica esiga piuttosto questo od un altro progetto, questo od un altro provvedimento, di fronte al suo dovere sociale per la soddisfazione degli interessi che intende sistemare. Questa è la posizione, e francamente io credo, che in questa materia ci sarebbe da dire nel rapporto politico altrettanto di quello che è stato detto, molto chiaramente, nel campo del diritto.

Ma temo che si sia equivocato o scambiata la espressione. Molto probabilmente si voleva dire che il progetto interessava una questione di ordine pubblico, non una questione politica; e capisco allora più facilmente che questo si sia avuto in mente da chi ha proposta la legge. Ebbene, appunto per questo, io credo che il progetto, se fosse tradotto in legge, non farebbe che aggravare la situazione, e preparare a breve scadenza, una condizione di cose assai più pericolosa per l'ordine pubblico che non sia l'attuale. (*Approvazioni*).

Mi preoccupo anche di un'altra cosa, e vi

dico francamente, con tutta schiettezza, che una dichiarazione di questo genere da parte dell'autorità mi spaventa; perchè se la situazione attuale, la quale in fin dei conti non è poi niente di più grave di tante che abbiamo attraversato (poichè alla fin fine non abbiamo Spartaco alle porte, nè siamo coll'incendio che bruci tutt'intorno) è cattiva, io temo che fra sei mesi la situazione che con questo progetto verremo a creare sarà più grave. (*Benissimo*).

Chi ha paura coi mezzi ordinari della legge attuale di sicurezza pubblica e del Codice penale, di far fronte alla situazione di oggi (che, ripeto, non è la pessima di quelle che si conoscano, e si siano già passate), dove troverà l'autorità, la forza, fra sei mesi, per fronteggiarle, quando le questioni che oggi sono singole, saranno diventate generali per tutto il Lazio? Dove, si troverà la forza e l'energia, e quale appoggio si troverà nella legge o nelle leggi che non si presentano, e che non si cambiano, per reprimere una situazione di cose che sarà molto più acuta, che non l'attuale, molto più gravida di pericoli e di difficoltà?

Ed allora, in nome dell'interesse politico inteso nel suo vero senso, vale a dire che non si tocca una legge di questa natura, e di quest'importanza, senza avere dinanzi a sè la chiarezza di tutta la situazione, e di tutte le soluzioni alle quali si vuole arrivare, per questo alto interesse politico, voto contro il progetto.

Nell'interesse dell'ordine pubblico, per il quale oggi si teme e al quale per via di concessioni, badate bene (ciò che è gravissimo), per via di transazioni, s'intenderebbe provvedere creando una situazione pericolosissima, io voto contro il progetto di legge.

Per l'uno e per l'altro motivo adunque, io ritengo che la cosa migliore sarebbe di non passare neppure alla discussione degli articoli (*Benissimo*); e questo non per atto di opposizione, o di disconoscimento della buona volontà che si è messa da tutti per rendere il progetto di legge tollerabile; ma prima di tutto, perchè il Senato deve votare le cose buone e non le cose tollerabili, ed accattate in via di transazione; in secondo luogo, perchè politicamente non si può provvedere ad una sistemazione provvisoria di questo genere, quando i proponenti non sanno ancora quel che si po-

trà progettare fra sei mesi, perchè è ancora, non dirò *in mente Dei*, ma in mente della Commissione che non ha presentato il suo lavoro, quella soluzione che il Governo si obbliga fin d'ora di accettare, far propria e presentare al Parlamento, senza sapere quale sarà. (*Approvazioni*).

Non credo con questo, ripeto, di fare un atto di opposizione; riconosco il buon volere, ma l'espedito non riesce; e se non riesce è inutile che ci mettiamo a votare contro ad ogni articolo.

Il Governo può addurre a sua grande attenuante, che questo progetto di legge, che viene in discussione da noi oggi alla metà di dicembre, è stato da esso presentato assai prima; e dovrebbe già, se gli eventi gli fossero stati favorevoli, essere entrato in esecuzione. Forse nel momento della presentazione il progetto aveva la sua ragione di essere; ma ora, a sei mesi di distanza (dato che il Governo potesse rispondere del lavoro di una Commissione che finora non ha presentato il risultato dei suoi studi) a sei mesi di distanza dalla promessa presentazione del progetto organico definitivo, esso non ha più scopo. Noi ci saremmo tutti impegnati in un pericoloso stato di provvisorietà che dovrebbe aver la durata di un semestre. Val più dunque ora lo pena di perturbare tanti interessi per creare una situazione precaria?

Oggi non c'è più quella ragione che poteva esservi allora e che il Governo può invocare a giustificazione del suo operato, invocando la data della prima presentazione del progetto.

Dunque oggi io credo che, senza fare offesa ad alcuno, il Senato potrebbe benissimo, se trova accettabile la mia proposta, intendersi su di questo: si rinvia ogni discussione, ogni risoluzione al progetto organico che il Governo promette di presentare. Quando lo presenterà, lo discuteremo, lo esamineremo, spogli di ogni prevenzione, tenendo in quel conto in cui il Senato suol tenere gl'interessi delle diverse classi che sono impegnate nella risoluzione di un problema così radicale. (*Approvazioni vivissime e generali*).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ci troviamo di fronte ad

un progetto che fu approvato con quasi unanime consenso dalla Camera dei deputati.

La relazione dell'Ufficio centrale concludeva per l'approvazione del progetto di legge, salvo alcune modificazioni. Oggi sorgono delle forti opposizioni e si fa pure la proposta sospensiva, sulla quale è necessario che io parli coi miei colleghi del Governo.

Noi ci troviamo di fronte ad uno stato di cose, per il quale non si può, così all'improvviso, prendere la risoluzione del rinvio. Ci troviamo di fronte ad una legge che, per unanime consenso, è stata condannata e i magistrati non si sentono la coscienza di applicarla; dunque occorre una legge che provveda a questo stato di provvisorietà. Il senatore Cavasola ci ha detto che questa legge implica questioni di ordine politico e di ordine pubblico; ma qui vi è anche una gravissima questione giuridica. Come il Senato vede, ci troviamo di fronte a parecchie questioni che debbono essere ponderatamente esaminate: - il che potremo fare domani -. Prego pertanto il Senato di rinviare ogni risoluzione a domani, perchè io possa intendermi in proposito coi miei colleghi del Governo.

PRESIDENTE. È pervenuto al banco della Presidenza il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, intesa la discussione generale, prende atto dell'impegno del Governo e rinvia ogni risoluzione al promesso progetto di legge per la sistemazione organica e stabile degli usi civici nel Lazio ».

Firmati: CAVASOLA - GERBAIX DE SONNAZ - DI MARTINO - SCIALOJA.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Siccome l'onorevole ministro di agricoltura si è riservato di far conoscere domani le sue opinioni in proposito, così io credo che sarebbe opportuno di rinviare ogni deliberazione su quest'ordine del giorno a dopo che avrà parlato il Governo.

PRESIDENTE. Torneremo quindi a quest'ordine del giorno, allorché sarà stata chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Comunicazioni e avvertenze del Presidente.

PRESIDENTE. Mancando due commissari negli Uffici centrali incaricati dell'esame di due disegni di legge per aggregazioni di comuni, e precisamente dei disegni di legge: « Separazione delle frazioni Cadegliano, Gaggio, Argentera e Doneda dal comune Viconago in provincia di Como e costituzione in comune autonomo » e « Costituzioni in comuni autonomi delle frazioni Oricola e Rocca di Botte » a seconda del disposto dell'art. 22 del regolamento, ho chiamato a farne parte i senatori Di Prampero e Bettoni.

Per disposizione della legge ultimamente approvata dal Parlamento sull'esercizio della rete ferroviaria dello Stato, si deve procedere alla nomina di sei commissari di vigilanza nella Commissione dalla legge stessa stabilita.

Dopo domani si procederà alla votazione per questa nomina.

Presentazione di relazione.

BALISTRA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di legge:

« Aggiunta alla legge 22 dicembre 1905, n. 542, sul Credito fondiario ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Balestra della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita ai signori senatori.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto fatta in principio di seduta:

Per la nomina di due commissari alla Cassa dei depositi e prestiti:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Senatori votanti | 84 |
| Il senatore Tasca Lanza | ebbe voti 43 |
| » Conti | » 38 |
| » Levi | » 35 |
| » Mezzanotte | » 32 |

Proclamo eletti i senatori Tasca Lanza e Conti;

Per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Senatori votanti | 85 |
| Il senatore Tommasini | ebbe voti 46 |
| » Mazzolani | » 43 |
| » Sormani Moretti | » 40 |
| » Mariotti Giovanni | » 35 |
| » Mezzanotte | » 26 |
| » Baccelli | » 25 |
| Voti nulli o dispersi | 16 |
| Schede bianche | 9 |

Proclamo eletti i senatori Tommasini, Mazzolani e Sormani-Moretti.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 (718).

II. Interpellanza del senatore Odescalchi al Presidente del Consiglio e ministro dell'interno sui provvedimenti che intende adottare per porre un termine alle continue invasioni delle proprietà nella provincia romana.

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi (624-A - *seguito*).

La seduta è sciolta (17.45).

Licenziato per la stampa il 22 dicembre 1907 (ore 17)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.